

Sentenza Tar Basilicata n. 478/2011

Con sentenza n. 478 del 23 settembre 2011, il Tar Basilicata ordina alla Regione Basilicata di porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione sull'*home page* del sito della Regione l'indirizzo (o gli indirizzi) istituzionale di posta elettronica certificata secondo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 2 ter del Codice per l'amministrazione digitale e dalle "Linee guida per i siti web della PA per l'anno 2010".

Com'è noto, la Pec è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. In questo modo è possibile dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli. I benefici sono pratici ma anche economici, basti pensare al risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R.

L'utilizzo obbligatorio della Pec nella PA è stato introdotto dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Secondo quanto disposto dalla norma, ciascuna Pubblica Amministrazione deve pubblicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito istituzionale cui l'utente possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.

Sempre secondo quanto stabilito dal CAD, tutte le Pubbliche amministrazioni devono:

- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (articolo 6 del Codice dell'amministrazione digitale);
- istituire una casella Pec per ciascun registro di protocollo (comma 3 dell'articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale);
- dare comunicazione al DigitPA degli indirizzi Pec istituiti per ciascun registro di protocollo (comma 8 dell'articolo 16 della legge 2/2009);
- pubblicare nella pagina iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo Pec a cui il cittadino può rivolgersi (comma 2-ter dell'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale);
- comunicare con i propri dipendenti tramite Pec (comma 6 dell'articolo 16-bis della legge 2/2009).

Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni - istituiti per ogni registro di protocollo e comunicati al DigitPA - sono disponibili sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni. Purtroppo non tutte le amministrazioni (fra cui anche le Università) si sono adeguate. Ormai però, come mostra anche la sentenza in esame, non è più possibile ritardare gli adempimenti di legge

La sentenza è importante sia per il contenuto sia perché si tratta della prima *class action* in materia, da quando è stato adottato il Codice per l'Amministrazione digitale. La sentenza avrà

indubbiamente importanti effetti pratico-giuridici in tema di Pubblica Amministrazione Digitale sia per le argomentazioni utilizzate che per i principi sanciti.

Quanto ai principi, il Tar ha statuito che:

- la tutela dei diritti digitali può essere invocata solo quando l'associazione sia rappresentativa dello specifico interesse asseritamente leso dalla P.A. a causa della mancata attuazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.

e che

- ai fini della **verifica dell'interesse al ricorso** deve essere effettuata una **distinzione tra il caso in cui la *class action* sia instaurata da singoli cittadini ed il caso in cui la stessa sia instaurata da associazioni**. Partendo dal requisito richiesto dal Legislatore con l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 198/2009, secondo il quale la proposizione dell'azione è condizionata alla sussistenza di una "*lesione diretta, concreta ed attuale*", il T.A.R. afferma che qualora i ricorrenti siano singoli cittadini, questi devono dedurre quale lesione personale che abbiano subito o possano subire in concreto rispetto al proprio interesse omogeneo a quelli di una determinata classe di utenti o consumatori. In particolare si specifica che, nel caso di doglianza in merito alla mancata pubblicazione dell'indirizzo PEC sul sito web della Regione Basilicata, ai fini dell'individuazione dell'interesse personale concretamente leso, risulta "*necessario individuare un criterio di prossimità tra il titolare dell'interesse e l'ente pubblico in relazione ad una specifica funzione pubblica o ad uno specifico servizio pubblico erogato dall'ente di cui il soggetto ricorrente [...] prospetti di volere o dovere fruire avvalendosi delle tecnologie telematiche di comunicazione*". Al contrario, **qualora la *class action* sia instaurata da un'associazione o ente, non occorre indagare sull'interesse concreto al ricorso**, ma deve essere effettuata una valutazione in merito al grado di rappresentatività dell'ente ed alle sue finalità statutarie.

Con riferimento al merito, per la prima volta **trovano applicazione a seguito di un giudizio instaurato innanzi ad un Tribunale le norme previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale riferite ai diritti dei cittadini e delle imprese all'uso delle nuove tecnologie**.

Il TAR, dopo aver argomentato in merito alla reale, concreta ed immediata imposizione alle regioni di pubblicazione dell'indirizzo di PEC sulle *home page* dei rispettivi siti web in virtù del combinato disposto degli artt. 2 e 54 comma 2 ter, D. Lgs. 82/2005 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 235/2010), nonché in ragione di quanto disposto dalle "*Linee guida per i siti web delle P.A. - Anno 2010*", rileva che detto **quadro normativo delinea un comportamento esigibile da parte delle Regioni consistente nell'obbligo di soddisfare le richieste di ogni interessato a comunicare in via informatica tramite la posta elettronica certificata**.

Il TAR ritiene che la **mancata pubblicazione dell'indirizzo PEC** sul sito web della Regione, **determini un vero e proprio disservizio** che, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e a far uso della carta, **ha riflessi negativi sulle modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo** con conseguente violazione anche dell'art. 4 del C.A.D..

La sentenza in esame pertanto sancisce il diritto di richiedere l'attuazione concreta delle norme previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale con specifico riferimento al diritto di comunicare con la P.A. tramite l'uso di strumenti info-telematici.

Alla luce anche di quanto sopra, perché ormai non vi sono più dubbi sulla cogenza delle norme contenute nel codice dell'amministrazione digitale, le Amministrazioni e quindi anche le Università devono risolvere i problemi collegati alle loro applicazioni quali:

- il corretto utilizzo della PEC nella gestione documentale
- la conservazione a norma e in sicurezza i documenti informatici trasmessi via PEC

Si tratta domande di non facile soluzione, a maggior ragione in questo periodo di tagli e ristrettezze economiche, che rendono davvero difficile pensare di poter sviluppare un sistema di conservazione sulla base delle previsioni normative investendo in risorse hardware a software, e in formazione e informazione.